

Convenzione tra le Aziende della Regione Sardegna per l'espletamento in Unione di Acquisto della Procedura di Gara per la fornitura di deflussori per pompe infusionali (CND A03010105 e A03010302).

L'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, in persona del Direttore Generale, Dott. Giovanni Antonio Fadda domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, via Bazzoni Siriana 2 - 2A, 07026 Olbia;

e

L'Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro, in persona del Direttore Generale, Dott. Antonio Maria Soru, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, via Demurtas, 1, 08100 Nuoro

e

L'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, in persona del Direttore Generale, Dott. Mariano Meloni, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, via Carducci 35, 09170 Oristano;

e

L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, in persona del Direttore Generale, Dott. Salvatore Piu, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, via ungaretti 9, 09025 Sanluri;

in seguito denominate Aziende dell'Unione di Acquisto,

Premesso che

- l'art. 2 della Legge n. 405/2001 ad oggetto: "*Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 347/2001, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria*", stabilisce che le regioni sono chiamate ad adottare le opportune iniziative per semplificare l'acquisto di beni e servizi in materia sanitaria;

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 17/13 del 24.04.2012 avente ad oggetto "*Interventi per il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, dei dispositivi medici, dell'assistenza integrativa e protesica*" sono stati, tra l'altro, impartiti alle Aziende Sanitarie gli indirizzi relativamente alle procedure di gara per l'approvvigionamento di farmaci, emoderivati ed altro, da condursi per area vasta tramite Unioni di acquisto o a livello regionale, in accordo con quanto recentemente previsto anche dalla normativa nazionale;

- con deliberazione della Giunta Regionale N. 51/13 del 28/12/2012 è stato disposto che la procedura di gara per la fornitura di deflussori per pompe infusionali (CND A03010105 e A03010302) doveva essere indetta a livello regionale, individuando contestualmente l'Azienda Sanitaria di Carbonia quale capofila;

- che nel tavolo tecnico dell'Osservatorio Gare/Assessorato Sanità riunito in data 3.10.2013,

si è concordato che due o più Aziende possono concludere tra loro accordi per acquisti in Unione d'acquisto pur non a valenza dell'intera Regione;

- che nel corso della riunione del 03/12/2013, presso l'Osservatorio Regionale Gare (DGR 33/16 del 31/07/2013), preso atto delle difficoltà dell'Azienda designata quale Capofila, Asl di Carbonia, a gestire la gara per la fornitura di deflussori per pompe infusionali:

a) si è convenuto di bandire singole gare aziendali;

b) le AASSLL 2, 3 e 5 hanno proposto di espletare la succitata gara in Unione d'acquisto, proponendo quale Capofila la Asl 2 di Olbia;

- che successivamente anche la Asl di Sanluri ha proposto di unirsi all'Unione d'acquisto in qualità di mandante;

Considerato che

- l'Unione d'Acquisto deve essere formalmente costituita mediante apposita convenzione contenente mandato speciale all'Azienda mandataria per l'adozione in nome e per conto delle Aziende mandanti degli atti deliberativi riguardanti l'approvazione degli atti di gara, la pubblicazione del bando di gara, l'espletamento della procedura fino ad aggiudicazione della fornitura ed ogni altro atto necessario ai fini dell'esecuzione dell'incarico conferito;

- nell'ambito di tale Unione di Acquisto volontaria, l'Azienda Sanitaria di Olbia è stata individuata quale Azienda Capofila;

- il mandato speciale alla Azienda Capofila, deve espressamente conferire il potere di agire in nome e per conto delle mandanti, ai sensi dell'art. 1704 del C.C e seguenti, deve essere gratuito, in deroga all'art. 1709 del C.C., salvo quanto si dirà oltre per la ripartizione delle spese vive di procedura, ed essere irrevocabile fino al termine delle operazioni di gara ed alla scadenza dei contratti da essa nascenti, in deroga al disposto di cui all'art. 1723 del C.C.;

- è, nel frattempo, pervenuta la documentazione di adesione all'Unione d'acquisto da parte dell'Asl 6 di Sanluri, compreso mandato con rappresentanza;

Per tutto ciò premesso e considerato, tra le Aziende, come sopra rappresentate e domiciliate,

si CONVIENE e si STIPULA quanto segue

Art. 1 Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto l'espletamento di una unica procedura di gara, da parte dell'Azienda mandataria anche in nome e per conto delle Aziende mandanti, per la fornitura di dispositivi medici quali: "sistemi per l'infusione di farmaci", comprendenti la strumentazione automatizzata necessaria, la fornitura di materiale di consumo e quant'altro occorra, nonché del servizio di assistenza tecnica necessario a garantire la funzionalità dei sistemi stessi, in relazione ai fabbisogni delle Aziende Sanitarie di Olbia, Nuoro, Oristano e Sanluri, ricomprese nell'Unione di Acquisto.

L'Unione di Acquisto non ha personalità giuridica ed opera nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali delle Aziende e nell'interesse delle stesse.

Art. 2 Finalità

L'Unione di Acquisto è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. il contenimento e la razionalizzazione della spesa, attraverso l'aggregazione della domanda;
2. la semplificazione delle procedure di acquisto attraverso la centralizzazione e l'utilizzo di tecnologie innovative;
3. la crescita e lo sviluppo della concorrenza.

Art. 3 Aderenti

Fanno parte dell'Unione di Acquisto le seguenti aziende sanitarie:

Azienda Sanitaria n. 2 di Olbia, capofila mandataria

Azienda Sanitaria n. 3 di Nuoro mandante;

Azienda Sanitaria n. 5 di Oristano, mandante

Azienda Sanitaria n. 6 di Sanluri, mandante.

Art. 4 Referenti dell'Unione di Acquisto

L'azienda Capofila nomina i referenti farmacisti e i referenti amministrativi individuati dalle singole Aziende che dovranno collaborare nelle diverse fasi della procedura supportando la Azienda Capofila nella definizione delle strategie e dei fabbisogni, nella predisposizione del capitolato di gara e in qualsiasi attività di verifica di conformità dei prodotti offerti.

Art. 5 Mandato speciale con rappresentanza

Le Aziende mandanti, fatta eccezione per l'Asl di Sanluri che ha già provveduto, conferiscono con la sottoscrizione della presente convenzione mandato speciale con rappresentanza all'Azienda Sanitaria locale n. 2 di Olbia, ai sensi dell'art. 1704 del C.C e seguenti, per le attività relative all'espletamento della procedura di gara fino all'individuazione delle ditte affidatarie, tra le quali le principali risultano essere:

- consolidamento dei fabbisogni
- predisposizione atti e documentazione di gara
- approvazione degli atti di gara
- pubblicazione del bando
- espletamento della procedura
- verifica della conformità dell'offerta
- aggiudicazione della fornitura
- comunicazioni con le aziende.

e comunque per tutte le attività necessarie al fine dell'espletamento dell'incarico conferito.

Art. 6 Deroga alla disciplina del Mandato

Il mandato di cui all'art. 5 è gratuito in deroga all'art. 1709 del C.C., salvo quanto stabilito nell'art. 9 per la ripartizione delle spese vive di procedura, ed irrevocabile fino al termine delle operazioni di gara, in deroga al disposto di cui all'art. 1723 del C.C..

Art. 7 Obblighi della mandataria

L'Azienda Capofila si impegna a svolgere tutte le attività propedeutiche, di predisposizione e di adozione degli atti deliberativi riguardanti l'approvazione degli atti di gara, la pubblicazione del bando di gara, l'espletamento della procedura e la successiva aggiudicazione della fornitura. Si impegna inoltre ad effettuare tutti gli adempimenti connessi e preventivi alla stipula del contratto (verifica autocertificazione presentate e quant'altro necessario e propedeutico), inoltre ad informare le singole aziende dello stato di avanzamento della procedura.

Art. 8 Obblighi delle aziende mandanti

Le Aziende mandanti si impegnano a svolgere tutte le attività di definizione dei fabbisogni, di supporto per la definizione del capitolato e attività di verifica della conformità delle offerte. Si impegnano inoltre, a seguito dell'aggiudicazione, a stipulare i singoli contratti di fornitura con gli operatori economici aggiudicatari, facendosi carico per la parte di competenza di tutti gli adempimenti e dei costi relativi alla stipula ed alla gestione del contratto (es. ordinativi di fornitura, liquidazione fatture, ecc.).

Art. 9 Spese

Le Aziende concordano che le spese anticipate dall'Azienda mandataria, sia per l'ottenimento dei CIG e per la pubblicazione degli atti di gara, sia quelle relative alla gestione informatica della gara, nonché ulteriori spese necessarie per l'espletamento della procedura di acquisto verranno ripartite tra le AASSLL in maniera proporzionale all'entità dei fabbisogni da

aggiudicare, sulla base di un rendiconto che verrà predisposto dall'Azienda mandataria al termine della procedura di gara.

Le Aziende mandanti si impegnano a rimborsare i costi all'Azienda mandataria nel termine di 30 giorni dal ricevimento del rendiconto, salva motivata contestazione delle spese rendicontate.

Letto, confermato e sottoscritto in numero di copie pari al numero delle Parti.

Per l'Azienda Sanitaria di Olbia

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Antonio Fadda

In data

Per l'Azienda Sanitaria di Nuoro

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Maria Soru

In data

**Per l'Azienda Sanitaria di
Oristano**

Il Direttore Generale
Dott. Mariano Meloni

In data

Per l'Azienda Sanitaria di Sanluri

Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Piu

In data